





ATTO Consiglio n. 598/A – X LEG

“Modifica della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia)”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 2

L'articolo 2 è soppresso

Rosa Barone

Grazia Di Bari




ATTO Consiglio n. 598/A – X LEG

“Modifica della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia)”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 3

Il comma 2 dell'articolo 13-bis è eliminato.

Rosa Barone
Rosa Barone
Crazia Di Bari
Crazia Di Bari



3

ATTO Consiglio n. 598/A – X LEG

“Modifica della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia)”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 5

Il comma 1 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:

“ 1. La Regione, per favorire la partecipazione, garantisce politiche attive dirette alla semplicità delle procedure, alla trasparenza amministrativa, alla funzionalità degli strumenti informativi”

Rosa Barone
Rosa Barone
Grazia Di Bari
Grazia Di Bari



ATTO Consiglio n. 598/A – X LEG

“Modifica della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia)”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 6

All'articolo 14 è aggiunto il seguente comma 1-bis

“La Regione riconosce, favorisce e promuove il diritto dei cittadini residenti all'informazione sull'attività politica, legislativa ed amministrativa regionale”.

Rosa Barone

Grazia Di Bari




5

ATTO Consiglio n. 598/A – X LEG

“Modifica della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia)”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 7

Dopo l'articolo 14 sono inseriti gli articoli 14-bis e 14-ter.

“1. lettera a) *“Art. 14-bis (Istruttoria pubblica)* 1. Nei procedimenti riguardanti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale, l'adozione del provvedimento finale può essere preceduta da istruttoria pubblica. 2. L'istruttoria si svolge in forma di pubblico contraddittorio, cui possono partecipare, anche per il tramite o con l'assistenza di un esperto, oltre ai Consiglieri regionali ed alla Giunta regionale, associazioni, comitati e gruppi di cittadini portatori di un interesse a carattere non individuale. Il provvedimento finale è motivato con riferimento alle risultanze istruttorie. 3. Il Consiglio regionale indice l'istruttoria, su richiesta di cinquemila persone, individuando il soggetto responsabile del procedimento. 4. La legge regionale disciplina le modalità di attuazione dell'istruttoria pubblica, stabilendo i termini per la conclusione delle singole fasi e dell'intero procedimento.”

2. Lettera b) *“Art. 14-ter (Il Comitato di Partecipazione)*. 1. E' istituito il Comitato di Partecipazione con funzioni di promozione del ricorso e dell'utilizzo degli istituti di partecipazione previsti dallo Statuto e dalle leggi regionali al fine di rendere effettivo anche il diritto alla partecipazione delle associazioni al procedimento legislativo ed alla definizione degli indirizzi politico-programmatici più generali, perseguendo la parità di condizioni nella rappresentanza dei vari interessi. 2. Il Comitato di Partecipazione è composto da nove membri di cui tre elettori pugliesi, scelti tra un magistrato a riposo delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile, un professore universitario di ruolo in materia giuridiche, un avvocato con almeno quindici anni di servizi, tre esperti di diritto amministrativo e tre consiglieri regionali, nominati rispettando il principio di rappresentanza dei gruppi consiliari. 3. Il Comitato di Partecipazione ha sede presso il Consiglio regionale. 4. La legge regionale detta le norme per la costituzione e il funzionamento del Comitato di Partecipazione”.

Rosa Barone
Rosa Barone
Grazia Di Bari
Grazia Di Bari



ATTO Consiglio n. 598/A – X LEG

“Modifica della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia)”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 9

L'articolo 9 è soppresso e sostituito dal seguente:

“All'articolo 15 sono apportate le seguenti modifiche:

1. lettera a) Il comma 1 dell'articolo 15 è soppresso e sostituito dal seguente: “ I cittadini esercitano l'iniziativa per la formazione di leggi e di provvedimenti amministrativi regionali a carattere generale mediante la presentazione di un progetto redatto in articoli e sottoscritto da almeno settemila elettori della Regione”.
2. lettera b) Al comma 2 dell'articolo 15 le parole “ l'iniziativa legislativa” sono sostituite dalle seguenti “l'iniziativa per la formazione di leggi e di provvedimenti amministrativi regionali a carattere generale”
3. lettera c) Al comma 3 dell'articolo 15 le parole “ l'iniziativa legislativa” sono sostituite dalle seguenti “l'iniziativa per la formazione di leggi e di provvedimenti amministrativi regionali a carattere generale” .

Rosa Barone
Grazia Di Bari



ATTO Consiglio n. 598/A – X LEG

“Modifica della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia)”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 10

L'articolo 10 è soppresso


Rosa Barone

Grazia Di Bari



ATTO Consiglio n. 598/A – X LEG

“Modifica della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia)”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 15

All'articolo 15 le parole “almeno l'un per cento” sono sostituite dalle seguenti: “almeno il due per cento”

Rosa Barone
Rosa Barone
Grazia Di Bari
Grazia Di Bari



ATTO Consiglio n. 598/A – X LEG

“Modifica della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia)”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 16

L'articolo 16 è soppresso

Rosa Barone
Grazia Di Bari



ATTO Consiglio n. 598/A – X LEG

“Modifica della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia)”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 20

L'articolo 20 è sostituito dal seguente:

“ Art. 18 bis

(Referendum propositivo di legge regionale)

1. I soggetti titolari del potere di promuovere il referendum abrogativo di cui all'articolo 18 possono presentare al Presidente del Consiglio regionale, con le modalità previste dallo stesso articolo e dall'articolo 15, comma 1, una proposta di legge regionale da sottoporre a referendum propositivo popolare.
2. Qualora il Consiglio regionale non abbia deliberato in ordine alla proposta di legge da sottoporre al referendum propositivo entro un anno dalla dichiarazione di ammissibilità della relativa richiesta, il Presidente della Regione, con proprio decreto, indice il referendum propositivo popolare sulla proposta stessa.
3. L'esito del referendum è favorevole se ha partecipato alla votazione un numero di elettori pari almeno la metà più uno dei votanti alle ultime elezioni regionali e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
4. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum propositivo, se l'esito è favorevole, il Consiglio è tenuto ad esaminare la proposta di legge sottoposta al referendum stesso.
5. La proposta di legge oggetto di referendum propositivo non decade alla fine della legislatura e, in tale caso, i termini di cui ai commi 2 e 4 decorrono nuovamente dalla data di insediamento del nuovo Consiglio”.


Rosa Barone

Grazia Di Bari



ATTO Consiglio n. 598/A – X LEG

“Modifica della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia)”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 21

Nel Titolo III dopo il Capo II è inserito il seguente Capo III:


“Capo III

Articolo 19-bis

Strumenti di *e-democracy*

1. Gli strumenti di partecipazione popolare disciplinati dal Capo II possono essere svolti anche mediante sistemi elettronici e procedure automatiche finalizzate ad accelerare e semplificare le operazioni di voto e di scrutinio.
2. I sistemi e le procedure adottate, oltre ad assicurare una maggiore efficienza, economicità e trasparenza delle consultazioni elettorali, devono garantire il pieno rispetto dei principi costituzionali della personalità, dell'eguaglianza, della libertà e della segretezza dell'esercizio del diritto di voto.
3. La legge regionale disciplina le modalità dell'esercizio del diritto di voto elettronico nonché procedure e gli strumenti informatici da utilizzare”.


Rosa Barone


Grazia Di Bari



ATTO Consiglio n. 598/A – X LEG

“Modifica della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia)”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 24

La lettera d) dell'articolo 24, comma 1 è sostituita dalla seguente “ esprime parere non vincolante sulla coerenza statutaria delle leggi regionali e dei regolamenti approvati dal Consiglio, prima dell'esame del testo di legge in aula”


-Rosa Barone

Grazia Di Bari



TTO Consiglio n. 598/A – X LEG

“Modifica della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia)”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 24

Il comma 4 dell'articolo 24 è sostituito dal seguente: “Nei casi previsti dal comma 1, lettera d) se la Commissione si pronuncia nel senso della non conformità della legge regionale allo Statuto ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio affinché il testo di legge venga sottoposta al riesame nelle Commissioni consiliari competenti”

Rosa Barone
(ROSA BARONE)

Giulio
(di BARI)



ATTO Consiglio n. 598/A – X LEG

“Modifica della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia)”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 25

L'articolo 25 è soppresso.


Rosa Barone

Grazia Di Bari



15

ATTO Consiglio n. 598/A – X LEG

“Modifica della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia)”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 24

Il comma 4 dell'articolo 24 è sostituito dal seguente: “Nei casi previsti dal comma 1, lettera d) se la Commissione si pronuncia nel senso della non conformità della proposta di legge regionale allo Statuto ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio affinché il testo della proposta di legge venga sottoposto al riesame nelle Commissioni consiliari competenti”.

Rosa Barone
Grazia Di Bari



16

ATTO Consiglio n. 598/A - X LEG

“Modifica della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia)”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 24

La lettera d) dell'articolo 24, comma 1 è sostituita dalla seguente “esprime parere non vincolante sulla coerenza statutaria delle proposte di legge regionali e delle proposte di regolamenti prima dell'esame del testo di legge in aula”


Rosa Barone


Grazia Di Bari